

REG. CE 2015/757



trick or treat?

OGGI PARLEREMO DI...

- **INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL VERIFICATORE (art. 14 Reg. 2015/757 e Reg. 2016/2072)**
- **DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI A FINI COMMERCIALI (art. 21 Reg. 2015/757)**

**INDIPENDENZA ED
IMPARZIALITA'
DEL VERIFICATORE
Reg. 2015/757
Reg. 2016/2072**



INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL VERIFICATORE – 2015/757 – art. 14

- **Deve essere indipendente dalla società/armatore**
- **Né lui, né una sua parte possono essere una società/armatore o suoi proprietari o sue controllate**
- **Non può intrattenere rapporti con le società tali da compromettere la sua indipendenza ed imparzialità**

Né lui, né una sua parte, né il suo personale possono:

- ✓ **fare assistenza per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio o altre info di cui al Reg.**
- ✓ **fare consulenza in parte dello sviluppo/mantenimento di parte del processo di monitoraggio e sua comunicazione**

**L'obbligo di
obbiettività/imparzialità/indipendenza
riguarda il Verificatore, l'organizzazione e il
suo personale:**

- **Auditor**
- **Riesaminatore indipendente**
- **Esperti tecnici terzi**

INDIPENDENZA ED IMPARZIALITA' DEL VERIFICATORE

E allora?

- **le Società di classifica? Oops...**
- **gli studi/società di tecnici?**
- **le società di raccolta e gestione dati?**



**DIVULGAZIONE DI
INFORMAZIONI
SENSIBILI A FINI
COMMERCIALI
(art. 21 Reg. 2015/757)**



Principi generali (Convenzione di Aarhus - Reg. 1049/2001)

- **Tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico.**
- **Taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni.**
- **Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica.**

Reg. EU 1367/2006

Cosa sono le «Informazioni ambientali»?
(art.2)

Le informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili in qualsiasi forma. Includono le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Reg. EU 1367/2006

Come valutare le eccezioni?

(art.6)

- Si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.
- I motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

Reg. CE 2015/757

- **Qualsiasi persona fisica/giuridica può esercitare il diritto di accesso**


- **Eccezioni alla divulgazione (art.21):**
 - ✓ **non devono riguardare emissioni di CO2**
 - ✓ **pregiudicano in via eccezionale interesse economico legittimo**
 - ✓ **tale interesse deve pregiudicare quello pubblico alla divulgazione**

D.L. 19.8.2015 n.195

- **Eccezioni alla divulgazione di informazioni ambientali (art.5):**
 - ✓ **La richiesta è irragionevole**
 - ✓ **La sua divulgazione reca pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali per la tutela di un legittimo interesse economico**

Ma non può essere respinta se riguarda le informazioni su emissioni nell'ambiente!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



g.camera@slcamera.it